

ATTO DI SCISSIONE

N. 58805 di rep. not.

Matrice N. 20108

REPUBBLICA ITALIANA


L'anno duemilaquindici, in questo giorno di martedì ventidue
del mese di dicembre

22 dicembre 2015

In Bologna, Piazza S. Domenico n.9.

Avanti a me dr. FABRIZIO SERTORI, Notaio iscritto nel ruolo
del Distretto Notarile di Bologna, con residenza in questa
città, si sono costituiti i signori:

NICOLA NATALI, nato a Bologna il 19 giugno 1968, domiciliato
per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al
presente atto non in proprio bensì quale dirigente della so-
cietà "MONRIF SPA" con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mat-
tei n. 106, capitale sociale Euro 78.000.000 (settantottomi-
lioni) interamente versato, iscritta nel Registro delle Impre-
se di Bologna con Codice Fiscale 03302810159, partita IVA
03201780370 R.E.A. n. 274335, a quanto infra autorizzato in
forza di delibera di assemblea straordinaria con verbale a mio
rogito in data 21 ottobre 2015, rep. 58652/19996, registrato a
Bologna 1 in data 26 ottobre 2015 al numero 17930 serie 1T,
cui si fa pieno riferimento, debitamente iscritto presso l'Uf-
ficio del Registro delle Imprese di Bologna come meglio infra
precisato;



ENTRATE UFFICIO TERRITORIALE BOLOGNA
L.23-12-2015
SERIE 1T
ALN 22013
VERSATO EURO 356,00

CERONI LUCA, nato a Castel Bolognese (BO) il 4 agosto 1961, domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della società "E.G.A. - Emiliana Grandi Alberghi srl" con unico socio, con sede in Bologna (BO), Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale Euro 34.417.821,00 (trentaquattromilioniquattrocentodiciassettemilaottocentoventuno virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna, con codice fiscale e partita IVA 00470050378, R.E.A. n. BO-209824 a quanto infra autorizzato in forza di delibera di assemblea con verbale a mio rogito in data 21 ottobre 2015, n. 58650/19994 rep. not., registrato a Bologna 1 in data 26 ottobre 2015 al numero 17928 serie 1T, cui si fa pieno riferimento, debitamente iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna come meglio infra precisato.

Componenti della cui identità personale io Notaio sono certo.

I componenti premettono

1 - che, come risulta dai verbali di assemblea a mio rogito in data 21 ottobre 2015 di cui sopra, le società E.G.A. EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.R.L. con unico socio e MONRIF S.P.A. hanno deliberato di partecipare ad una scissione parziale, mediante la quale E.G.A. EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.R.L. avrebbe assegnato parte del suo patrimonio alla società preesistente MONRIF S.P.A., e precisamente l'intera partecipazione sociale



di nominali euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, detenuta dalla società E.G.A. EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.R.L. nella società IMMOBILIARE FIOMES S.R.L. (con sede legale in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, capitale sociale euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila), numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA 09004540150, R.E.A. BO n. 460354), così come analiticamente indicato nel progetto di scissione, cui si fa integrale rinvio;

2 - che le predette deliberazioni sono state debitamente iscritte presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Bologna unitamente ai documenti prescritti dalla legge, ad eccezione di quelli dalla redazione dei quali gli amministratori sono stati esonerati, in data 22 ottobre 2015 previa protocol-
lazione in pari data nn. 69188/2015 e 69200/2015;

3 - che le suddette società, essendo trascorsi i termini di cui all'art. 2503 c.c., richiamato dall'art. 2506 ter c.c., dall'iscrizione nel Registro delle Imprese a norma di legge, hanno deliberato di procedere alla stipula dell'atto di scissione, non essendovi state opposizioni da parte dei creditori, come i comparenti attestano sotto la propria responsabilità;

4 - che i comparenti hanno, in conformità ai poteri conferiti con le delibere sopra indicate, ogni più ampia facoltà per stipulare l'atto di scissione e dare attuazione alla medesima.

Tutto ciò premesso e ratificato dai comparenti affinché costi-

tuisca parte integrante e sostanziale del presente atto i medesimi, in esecuzione delle deliberazioni di assemblea in data 21 ottobre 2015 di cui sopra, convengono e stipulano quanto segue:

La società E.G.A. - EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.R.L., con socio unico con sede in Bologna, con il consenso della società MONRIF S.P.A., con sede in Bologna, attua la scissione parziale proporzionale deliberata con propria assemblea in data 21 ottobre 2015 mediante assegnazione alla beneficiaria MONRIF S.P.A., che accetta, delle attività meglio descritte nel progetto di scissione che vuolsi qui integralmente riportato.

La scissione di cui al presente atto si attua in assoluta conformità ai progetti di scissione allegati alle sopra citate deliberazioni assembleari che hanno qui piena ed assoluta esecuzione nonché in conformità alle disposizioni di legge in materia e, conseguentemente:

a) l'iscrizione dell'atto di scissione pertanto comporta la riduzione del capitale sociale della scissa da euro 34.417.821,00 (trentaquattromilioniquattrocentodiciassettemilaottocentoventuno virgola zero zero) ad euro 21.848.157,40 (ventunmilioniottocentoquarantottomilacentocinquantasette virgola quaranta), mentre non si apportano modifiche al capitale sociale della beneficiaria in quanto il capitale sociale di E.G.A. - EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.R.L. è già posseduto al 100% (cento per cento) da MONRIF S.P.A., pertanto, non vi sa-

ranno assegnazioni di quote nè determinazioni in ordine alla partecipazione agli utili di nuove quote, il tutto come risulta dal più volte citato progetto di scissione.

Le eventuali differenze, dovute alla normale dinamica aziendale, tra il valore contabile del patrimonio netto effettivamente assegnato, quale risulterà alla data di effetto della scissione, ed il valore contabile del medesimo patrimonio netto, quale indicato nel progetto di scissione, saranno regolate dalle società partecipanti in modo che il patrimonio netto assegnato rimanga immutato rispetto a quanto indicato nel progetto di scissione.

La scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2506 c.c., presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Bologna, come previsto dal progetto di scissione che trovasi allegato ai verbali a mio rogito sopra citati; agli effetti contabili e fiscali la scissione avrà efficacia a decorrere dal primo giorno dell'esercizio in corso al momento dell'efficacia civilistica della scissione come sopra definita;, fermo il disposto dell'art. 2506 quater c.c.

I componenti dichiarano che non esistono, presso le società partecipanti alla scissione, particolari categorie di soci e che non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, vengono assunte dalle società partecipanti in quote uguali.



Espressamente dichiara il comparente Luca Ceroni, nella sua qualità di legale rappresentante della società scissa, che con l'efficacia del presente atto di scissione ha pertanto piena attuazione la modifica dello statuto, in dipendenza della scissione stessa, in ordine alla riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'art. 7 dello stesso, e pertanto, con decorrenza dalla data di efficacia del presente atto come meglio sopra indicata, la società scissa è regolata dal nuovo testo dello statuto sociale corrispondente a quello inserito nel citato progetto di scissione, nuovo testo di statuto che detto comparente mi consegna e che io Notaio allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane lettura per dispensa avutane dai comparenti.

Agli effetti del parametro repertoriale notarile i comparenti dichiarano che il patrimonio netto oggetto di scissione è pari ad Euro 12.569.663,60 (dodicimilionicinquecentosessantanove milaseicentosessantatre virgola sessanta).

Agli effetti delle relative trascrizioni e volture i costituiti dichiarano che il patrimonio oggetto di scissione, come risulta dal relativo progetto, è costituito dalla partecipazione sociale pari a nominali euro 5.200.000 (cinquemilioniduecentomila), pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale della IMMOBILIARE FIOMES S.R.L. con unico socio con sede in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con codice fiscale 09004540150, R.E.A. BO-

460354.



Tutto quanto non previsto dal progetto di scissione resterà in capo alla scissa E.G.A. - EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.R.L.

Io Notaio ho dato lettura di questo atto ai costituiti che lo approvano.

E così pubblicato viene dai costituiti e da me Notaio firmato a norma di legge, essendo le ore 8,50.

Consta di 2 (due) fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e di mia mano per 6 (sei) pagine e 9 (nove) righe della settimana.

f.to LUCA CERONI

f.to NICOLA NATALI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

Allegato "A" al n. 58805/20108 di rep. not.

STATUTO

E.G.A. EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.R.L.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una Societa' a responsabilita' limitata E.G.A.

EMILIANA GRANDI ALBERGHI S.r.l. in sigla E.G.A. S.R.L.

Tale denominazione puo' essere usata in qualsiasi forma grafica.

Articolo 2 - Sede

La Societa' ha sede in Bologna e, con decisione dell'organo amministrativo, puo' istituire o sopprimere, in Italia o all'estero, sedi, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze e unita' locali comunque denominate.

Spetta ai soci istituire o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La durata della Societa' e' fissata al 31 dicembre 2050 e puo' essere prorogata con deliberazione dell'assemblea .

Articolo 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Societa' si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci.

E' onere del socio comunicare la variazione del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.



OGGETTO

Articolo 5 - Oggetto

La Società ha per oggetto:

- la gestione di alberghi, hotels, centri congressi, esposizioni in genere, fiere, ristoranti, bar, tavole calde;
- acquisto, vendita, affitto, permuta di beni immobili, sia rustici che urbani, loro costruzione e manutenzione, loro gestione e amministrazione in proprio;
- la gestione di autorimesse e di posteggi sia ad uso pubblico che privato.

La società ha altresì per oggetto:

- la realizzazione, la gestione, l'acquisto, la vendita, la locazione non finanziaria di centri per l'estetica e l'igiene della persona e centri benessere;
- la realizzazione, la gestione, l'acquisto, la vendita, la locazione non finanziaria di palestre, piscine, impianti sportivi; impianti termali;
- la formazione tecnica di personale impiegato nella gestione di centri per l'estetica e l'igiene della persona e centri benessere, di palestre, piscine, impianti sportivi e termali;
- la progettazione, realizzazione, vendita di prodotti, attrezzature, apparecchiature ed impianti direttamente o indirettamente connessi con l'estetica, benessere e igiene della persona, nel rispetto della legge 39/1989;
- il noleggio di attrezzature ed impianti direttamente o indi-

rettamente connessi con l'estetica il benessere e l'igiene della persona.

- la prestazione di servizi e di assistenza tecnica, marketing, commerciale, amministrativa e lo studio di fattibilità economica di operazioni di sviluppo - a società del gruppo e a terzi - connessi alla gestione e realizzazione di alberghi e di strutture ricettive in genere nonché alla gestione e realizzazione di centri benessere, centri per l'estetica e l'igiene della persona; più in generale potrà compiere prestazioni di servizi connessi e/o conseguiti a tutte le attività più sopra indicate.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in Società od aziende affini e comunque in imprese aventi oggetto connesso al proprio, nonché potrà prestare garanzie anche reali per debiti di terzi e potrà inoltre compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili sempre se ed in quanto strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale sopra indicato.

Articolo 6 - Prestiti da soci e infragruppo

E' espressamente prevista la facoltà della Società di ricevere prestiti e finanziamenti da propri soci, come pure da Società loro controllanti, controllate o collegate o da controllate da una loro stessa controllante, ai termini e alle condizioni consentite dalle disposizioni normative applicabili

per le imprese costituite in forma di Società a responsabilità limitata.

CAPITALE - CONFERIMENTI - PARTECIPAZIONI

Articolo 7 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 21.848.157,40 (ventunmilioniotto-centoquarantottomilacentocinquantesette virgola quaranta).

Articolo 8 - Conferimenti

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti eseguiti in denaro ovvero con apporti di crediti e beni in natura nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge.

Nel caso di conferimento di crediti e/o beni in natura si applicano le disposizioni previste dall'art. 2343 c.c. commi 3 e 4.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società; in tal caso, la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Articolo 9 - Trasferimento di partecipazioni

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto fra vivi e a causa di morte, salvo consenso scritto degli altri soci cui spetta in ogni caso il diritto di prelazione, a pari-

tà di condizioni nell'acquisto.

RECESSO

Articolo 10 - Recesso

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a.r. da inviarsi entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori, oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge alla sede legale della Società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente.

La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.



Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la Società revoca la decisione che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società'.

Il procedimento di liquidazione della partecipazione del socio receduto è disciplinato dall'art. 2473, cod. civ.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 11 - Amministrazione della Società

La Società può essere amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri secondo il numero determinato dai soci, in assemblea, al momento delle nomina.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Articolo 12 - Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'atto costitutivo o all'atto della loro nomina. In difetto di fissazione di termine essi durano in carica 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione provvede alla loro sostituzione. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nel caso in cui per qualsiasi motivo venisse a cessare dalla

carica la maggioranza dei Consiglieri di nomina assembleare, s'intenderà decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Cariche sociali

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il presidente del consiglio di amministrazione è eletto dal consiglio stesso.

Il consiglio può nominare un vice presidente come pure uno o più amministratori delegati.

Il consiglio nomina un segretario, permanente o della riunione, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 14 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, in Italia, ogni volta che ciò sia ritenuto opportuno dal presidente, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno 2 (due) dei suoi membri o dall'organo di controllo se nominato.

La convocazione è fatta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da qualsiasi amministratore delegato o, se essi non siano nominati, da altro amministratore, con avviso scritto inviato a ciascun amministratore e all'organo di controllo almeno 5 (cinque) giorni liberi prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno libero prima.

L'avviso scritto può essere inviato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con qualsiasi altro mezzo



idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento inclusi il telefax e la posta elettronica Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o dall'amministratore delegato che ne fa le veci, se nominati, ovvero, in mancanza, da altro amministratore designato dai membri del consiglio presenti.

È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tale caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimità degli intervenuti;
- sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno.

Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della riunione e il segretario della riunione, onde consentire la redazione del relativo verbale.

Anche in mancanza di regolare convocazione, sono valide le riunioni del consiglio di amministrazione qualora vi partecipino tutti i consiglieri e, se nominati, tutti i membri

dell'organo di controllo.

Articolo 15 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

Le deliberazioni del consiglio sono validamente adottate con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori presenti.

Le deliberazioni del consiglio risultano dal verbale riportato nell'apposito libro e sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 16 - Poteri dell' organo amministrativo

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti consentiti dalla legge, può delegare proprie attribuzioni al presidente, al vicepresidente, e/o allo o agli amministratori delegati, se nominati, nonché ad altri amministratori, e può anche nominare un comitato esecutivo, ad esso delegando attribuzioni e poteri suoi propri.

L'Organo Amministrativo può nominare e conferire poteri a direttori, come pure può nominare procuratori e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, e conferire lo-



ro poteri.

Articolo 17 - Rappresentanza e firma sociale

La rappresentanza legale della Società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al presidente del consiglio di amministrazione o, se nominato, all'amministratore unico.

Inoltre, la rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al vicepresidente e allo o agli amministratori delegati, se nominati, anche in via disgiuntiva se così stabilito dal consiglio, nonché agli amministratori cui il consiglio le abbia attribuite.

Articolo 18 - Compenso agli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e può essere assegnato loro un compenso annuo dall'assemblea dei soci.

CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE

Articolo 19 - Organo di controllo

L'assemblea può nominare un organo di controllo. Nei caso in cui la nomina dell'organo di controllo o del revisore sia obbligatoria per legge, l'Assemblea nomina un organo di controllo monocratico ovvero composto di tre membri effettivi e due supplenti oppure un revisore legale.

Il controllo contabile, quando non esercitato dall'organo di controllo, a seguito di conforme delibera dei Soci, è esercitato da una Società di revisione iscritta nell'albo speciale

ex art. 161 D.Lgs n. 58/1998 ovvero da un revisore legale o da una Società di revisione legale iscritta nel Registro dei revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 2477 c.c..

ASSEMBLEA - DECISIONI DEI SOCI

Articolo 20 - Convocazione dell'assemblea

L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

La convocazione deve essere fatta mediante avviso scritto di convocazione comunicato ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inclusi il fax e la posta elettronica da inviarsi almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il sindaco unico o i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente

all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 21 - Intervento e rappresentanza in assemblea

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

E' ammessa la possibilità che l'assemblea si svolga con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove



saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 - Presidenza dell'assemblea - Verbale delle deliberazioni

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'amministratore unico, se nominato, e, in caso anche di loro assenza o impedimento, da persona designata dall'assemblea stessa.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento e la regolarità delle deleghe, accertare se l'assemblea è validamente costituita e in numero legale per deliberare, nonché dirigere e regolare la discussione e le votazioni.

Il presidente è assistito da un segretario, anche estraneo ai soci, designato dall'assemblea stessa.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da notaio anche nei casi in cui ciò non sia richiesto dalla legge.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Il verbale deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire l'identificazione dei soci

favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23 - Decisione dei soci

I soci decidono mediante deliberazione assembleare sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le materie elencate nell'art. 2479, comma secondo, cod. civ.

Nel caso di assemblea che debba deliberare la riduzione del capitale per perdite è stabilita dispensa dall'obbligo di previo deposito della documentazione di legge.


Articolo 24 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'art. 2368, comma terzo, cod. civ..

ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI



Articolo 25 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

Articolo 26 - Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo deduzione di una somma corrispondente alla ventesima parte di essi da destinarsi alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 27 - Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea delibera su:

- (a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- (b) la nomina dei liquidatori con indicazione di quelli cui

spetta la rappresentanza della Società;

(c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

(d) i poteri dei liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 28

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

f.to LUCA CERONI

f.to NICOLA NATALI

f.to FABRIZIO SERTORI - NOTAIO -

COPIA
MEZZI FOGLI

23 DIC. 2015

per le Corsie

[Handwritten signature]

